



COMUNE DI MORGANO

Provincia di Treviso

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE *Sessione ordinaria – seduta pubblica, di unica convocazione* *del giorno 31/07/2020, ore 20.03*

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO D'IMPOSTA 2020

L'anno **duemilaventi**, addì **trentuno** del mese di **Luglio** alle ore **20.03** nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato mediante avvisi scritti e notificati nei termini previsti dalla legge.

	Cognome e nome		Presenti	Assenti
1	ROSTIROLLA DANIELE	Sindaco	X	
2	ROSSETTO ALBERTO	Consigliere	X	
3	PASQUALETTO ELENA	Consigliere	X	
4	SECCAFIEN LARA	Consigliere	X	
5	BASSO DOMENICO	Consigliere	X	
6	PAVANETTO GIULIANO	Consigliere	X	
7	SCHIAVON FRANCO	Consigliere	X	
8	DAL CORSO ENZO	Consigliere		X
9	RIGHETTO ANDREA	Consigliere	X	
10	CECCON GIUSEPPE	Consigliere	X	
11	PEDONE MARIA DOMENICA	Consigliere	X	
12	FREGONESE LILIANA	Consigliere	X	
13	CECCON LUIGI	Consigliere	X	
			12	1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale sig. Dr. **LONGO SILVANO**.

Il sig. **ROSTIROLLA DANIELE**, nella sua qualità di **Sindaco**, ha assunto la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, ha dichiarato aperta la seduta ed invitato a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Nominati scrutatori i Sigg: Pasqualetto Elena, Righetto Andrea, Ceccon Luigi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, che ha disposto che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e all'imposta municipale propria (IMU) così come disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160;

PRESO ATTO, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la legge n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla Legge n. 160/2019;

RICHIAMATI interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

RICHIAMATO altresì l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU, così come disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019;

CONSIDERATO, nel dettaglio, che, ai sensi della normativa e del Regolamento vigenti, sono assimilate alle abitazioni principali:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze

di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- f) l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

RICHIAMATO in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 758, della Legge n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

CONSIDERATO che il comma 760, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

CONSIDERATO, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 748 e commi da 750 a 754, della Legge n. 160/2019, le aliquote di base dell'IMU sono le seguenti:

- 0,5 per cento per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- 0,1 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, con possibilità per il Comune solo di ridurla fino all'azzeramento;

- 0,1 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, con possibilità per il Comune di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- 0,76 per cento per i terreni agricoli, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- 0,86 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento, quota riservata per legge allo Stato.;
- 0,86 per cento per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra richiamati, di cui ai commi da 750 a 753, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

DATO ATTO altresì che l'art. 1, comma 749 della Legge n. 160/2019 dispone che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

CONSIDERATE le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2020 e che dal primo gennaio 2020 la nuova IMU sostituisce le vecchie IMU e TASI;

RITENUTO per quanto sopra, al fine di garantire adeguata copertura all'entrata di bilancio 2020 e la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati nonché consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, garantendo almeno l'invarianza del gettito rispetto a quanto previsto per l'anno 2019 dato dalla somma di IMU e TASI, di approvare pertanto per l'anno 2020 le seguenti aliquote e detrazioni IMU:

ALIQUOTE IMU 2020		
DESCRIZIONE	ALIQUOTA IMU (per mille)	DETRAZIONE
Abitazioni principali classificate in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	6,0‰	€ 200,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,0‰	
Fabbricati "beni merce"	1,0‰	
Terreni agricoli	7,6 ‰	
Fabbricati a uso produttivo cat. D	8,6 ‰ (7,6 allo Stato e 1,00 al Comune)	
Aliquota ordinaria	8,6 ‰	

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 757, della Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa di approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere

la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante. Pertanto, come chiarito nella stessa risoluzione, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al comma 756 della Legge n. 160/2019;

EVIDENZIATO pertanto che, con decorrenza dall'anno d'imposta 2021 dell'obbligo suddetto, la deliberazione di Consiglio comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura base;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che *“per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”*;

DATO ATTO altresì che l'art. 138 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto l'allineamento dei termini di approvazione delle aliquote IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 previsto al 31 luglio 2020 disponendo: *“Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147”*, allineando il termine di approvazione delle aliquote IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 previsto al 31 luglio 2020”;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 04.03.2020, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020 – 2022, il Bilancio di Previsione 2020 – 2022 e suoi allegati;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 31.07.2020;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione:

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei Responsabili dei servizi competenti ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1, lettera b) del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 2 bis, del D.L. 174/2012;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 relativo al Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- i Decreti Sindacali n. 1 del 02.01.2020 e n. 8 del 01.07.2020 relativi alla nomina dei responsabili dei servizi amministrativo-finanziario e tecnico;
- il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 29.12.2010;
- il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 22.12.1997;
- il vigente Statuto Comunale;

SENTITA la relazione della dott.ssa Pavan Luigina;

CON VOTI, espressi nelle forme di legge:

Presenti	n.	12
Favorevoli	n.	12
Astenuti	n.	/
Contrari	n.	/

DELIBERA

1. di prendere atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare le aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) così come disciplinata dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160 per l'anno 2020 come segue:

ALIQUOTE IMU 2020		
DESCRIZIONE	ALIQUOTA IMU (per mille)	DETRAZIONE
Abitazioni principali classificate in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	6,0‰	€ 200,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,0‰	
Fabbricati "beni merce"	1,0‰	
Terreni agricoli	7,6 ‰	
Fabbricati a uso produttivo cat. D	8,6 ‰ (7,6 allo Stato e 1,00 al Comune)	
Aliquota ordinaria	8,6 ‰	

3. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2020, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;
4. di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione dedicata del sito internet comunale.

Con separata votazione unanime e palese,

CON VOTI:

Presenti	n.	12
Favorevoli	n.	12
Astenuti	n.	/
Contrari	n.	/

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione, per riconosciuta urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

PARERI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 147. BIS, COMMA 1 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 3 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

=====

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si rilascia il proprio parere **favorevole** in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO
Fto PAVAN LUIGINA



=====

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si rilascia il proprio parere **favorevole** in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Fto PAVAN LUIGINA



IL PRESIDENTE
Fto **ROSTIROLLA DANIELE**



IL SEGRETARIO GENERALE
Fto **Dr. LONGO SILVANO**

=====

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

n° Reg: _____

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi

dal _____ al _____

Morgano, lì _____

Fto **IL MESSO COMUNALE**



IL SEGRETARIO GENERALE
Fto **Dr. Silvano Longo**

=====

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì,

IL SEGRETARIO GENERALE
LONGO SILVANO

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non sottoposta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA in data _____, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto **Dr. Silvano Longo**

Morgano, lì _____

